

**AFFRANCAMENTO RISERVE**

DS Più **Più appetibilità** DS6901  
con l'imposta  
sostitutiva a rate

**A. Braggion e G. Gavelli** p. 12

# Riserve

## Nuovo affrancamento più appetibile con l'imposta sostitutiva rateizzata

Il pagamento andrà fatto in quattro rate con la stessa scadenza del versamento delle imposte sui redditi dello stesso esercizio

Pagina a cura di  
**Alessandro Braggion**  
**Giorgio Gavelli**

Nello schema di decreto Irpef e Ires approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 30 aprile scorso nell'ambito della riforma fiscale, è contenuta una disposizione a lungo attesa dalle imprese: la possibilità di affrancare mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva le riserve in sospensione presenti nei bilanci, in particolare quelle legate alle diverse leggi di rivalutazione succedutesi nel tempo.

### Modalità e convenienza

L'articolo 14 della bozza prevede infatti che «i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024» possano essere affrancati, anche solo parzialmente, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari al 10%, eliminando così il vincolo di sospensione sulla parte di saldo attivo affrancata.

La misura è analoga a quella attraverso cui era possibile affrancare le riserve all'atto della loro iscrizione in occasione delle ultime leggi di rivalutazione (per esempio, articolo 110 del Dl 104/2020).

In passato, la possibilità di affrancamento ha avuto scarso

appeal sulle imprese che vedevano, a fronte di un immediato onere certo (l'imposta sostitutiva), un vantaggio fiscale incerto e differito nel tempo. Con lo schema di decreto legislativo in commento, i contribuenti che in passato vi hanno rinunciato potrebbero tornare a valutare l'opportunità di liberare il saldo attivo di rivalutazione, anche per il beneficio finanziario della rateazione della sostitutiva offerto dal legislatore (occorre anche ragionare sulla destinazione futura delle riserve, si veda l'articolo sulla destra di pagina 11).

Il pagamento dell'imposta sostitutiva, infatti, andrà effettuato in quattro rate di pari importo, scadenti entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio nel quale viene effettuato l'affrancamento e dei tre successivi (salvo il pagamento in via anticipata, se verrà confermato anche in tale occasione l'orientamento espresso dalle Entrate nella circolare 6/2006, paragrafo 6.3).

### I precedenti

Nei bilanci delle imprese sono numerosi i casi di presenza di riserve prodotte con le diverse leggi che hanno consentito, nel tempo, la rivalutazione dei beni d'impresa (articolo 15 del Dl 185/2008, articolo 110 del Dl 104/2020 eccetera) e la ragione è rappresentata dal fatto che l'aliquota dell'imposta sostitutiva legata al riconoscimento fiscale degli ammortamenti e del-

le plus/minusvalenze era particolarmente vantaggiosa.

La possibilità di affrancare il saldo attivo, al di fuori di una specifica norma di rivalutazione, non si presentava dalla legge 311/2004 (articolo 1, commi 473-478) e dovrebbe interessare indistintamente tutti i saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. L'Agenzia, recependo il consolidato indirizzo della Cassazione (ordinanza 9509/2018), ha precisato che l'imposta sostitutiva sull'affrancamento della riserva va calcolata sull'importo netto della stessa, come risultante dal bilancio (circolare 6/E/2022, paragrafo 4.7).

### Le regole base

Si ricorda che la disciplina di destinazione e utilizzo delle riserve in sospensione d'imposta è contenuta nell'articolo 13 della legge 342/2000 (norma richiamata da tutte le successive leggi di rivalutazione), secondo cui, al comma 1, «il saldo attivo [...] de-



ve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione»; in entrambi i casi, vige un regime di sospensione d'imposta e la successiva riduzione del saldo attivo può essere effettuata solo con l'osservanza dei commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del Codice civile.

La disciplina generale della riduzione della riserva in sospensione trova una deroga qualora la riserva sia utilizzata a copertura delle perdite: in tal caso «non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria», senza che trovino applicazione le previsioni dei citati commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del Codice civile.

Con l'affrancamento o la riduzione a titolo definitivo della riserva in sospensione viene meno anche la sua fiscalità latente. Sul punto, si ricordano i chiarimenti della circolare 6/E/2022, paragrafo 3. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La controindicazione

Gli affrancamenti resi possibili dalle norme del passato hanno avuto scarso appeal sulle imprese perché è emerso che, a fronte di un immediato onere certo (l'imposta sostitutiva), corrispondeva un vantaggio fiscale incerto e differito nel tempo.



DS6901

# Società di persone con più vantaggi

DS6901

## L'analisi

Saldo attivo distribuibile senza ulteriori oneri

Nel tempo, le imprese si sono accorte che quella che inizialmente sembrava una buona scelta – versare solo l'imposta sostitutiva per rivalutare ma non quella per affrancare la riserva - non lo era più nel medio/lungo periodo: tranne che per le ipotesi di riduzione (a titolo definitivo) della riserva per copertura delle perdite oppure di operazioni straordinarie che avessero comportato l'annullamento del saldo attivo (laddove non fosse scattato l'obbligo di ricostituzione ex articolo 172, comma 5 del Tuir), negli altri casi il saldo attivo di rivalutazione non affrancato ha come naturale destinazione la distribuzione ai soci, con un carico fiscale complessivo molto oneroso.

Mentre nelle società di capitali all'Ires gravante sulla società si somma la tassazione del dividendo in capo al socio, nelle società di persone (in contabilità ordinaria al momento della costituzione del saldo attivo) il carico fiscale in caso di distribuzione coincide con l'aliquota marginale Irpef dei soci.

L'opportunità offerta dal legislatore con il decreto irpef Ires rende quindi particolarmente appetibile l'affrancamento delle riserve in sospensione tanto (e soprattutto) per le società di

persone quanto per le società di capitali. Queste ultime otterrebbero una riserva di utili alla cui distribuzione risultano applicabili le ordinarie regole fiscali (circolare 13/E/2014, paragrafo 8); per le società di persone, invece, il pagamento dell'imposta sostitutiva renderebbe il saldo attivo liberamente distribuibile senza ulteriori oneri fiscali.

Secondo la circolare n. 33/E/2005, paragrafo 3, l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta realizzato da una società di persone si traduce in un corrispondente incremento del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio, secondo lo stesso meccanismo che avviene con l'imputazione per trasparenza degli utili. La successiva distribuzione della riserva comporta, al contrario, una riduzione del costo fiscale della partecipazione ma non l'emersione di base imponibile.

Va precisato che non sono interessate dalla novità in commento le imprese che hanno realizzato la rivalutazione solo con effetto civilistico e quelle che erano in contabilità semplificata al momento della rivalutazione. Queste ultime, infatti, non si "portano dietro" una riserva in sospensione d'imposta, neppure se passano in contabilità ordinaria in un esercizio successivo a quello di rivalutazione (circolare 37/E/2016, paragrafo 4). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA